

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (CTU)

Il D. Lgs. n. 546/1992 prevede la *consulenza tecnica* all'art. 7 comma 2, tra i poteri delle commissioni tributarie.

Il citato decreto non fa riferimento, a differenza del codice di procedura civile al “*consulente tecnico*”, ma alla “*consulenza tecnica*” e dispone che “*le commissioni tributarie, quando occorre acquisire **elementi conoscitivi di particolare complessità**, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'Amministrazione dello stato o di altri enti pubblici, compreso il corpo della Guardia di Finanza, ovvero disporre **consulenza tecnica**”.*

In assenza di una disciplina tributaria specifica si concorda sul rinvio alle norme del rito civile che lo prevedono e regolamentano negli artt. da 61 a 64 (tra gli ausiliari del giudice) e da 191 a 197 (nella sezione dedicata all'istruzione probatoria ma prima dei mezzi di prova).

*La natura giuridica di tale istituto, da sempre noto al rito tributario, è stata lungamente dibattuta. Poiché il giudice può disporla per **acquisire elementi conoscitivi**, si ritiene che si tratti di un mezzo istruttorio di ausilio dell'organo giudicante (il CTU può aiutare il giudice nell'apprezzamento delle prove assunte, nella valutazione di fatti già acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino “specifiche conoscenze” che il giudice non possiede) e, nel contempo, di un vero e proprio mezzo di prova (Interpretazione confermata anche dalla SS. UU della Corte di Cassazione).*

Secondo le norme del c.p.c. il consulente tecnico può:

- Assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice;
- Compiere le indagini di cui all'art. 62 c.p.c.;

Su **autorizzazione** può:

- Chiedere chiarimenti alle parti,
- Assumere informazioni da terzi
- Eseguire piante, calchi e rilievi
- Le operazioni peritali sono sintetizzate in un processo verbale ai sensi dell'art. 195

La consulenza tecnica rientra tra i poteri istruttori del giudice tributario ma non nella sua discrezionalità. Il giudice, infatti non solo è *condizionato nella disporla dalla necessità di acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità* ma, nel rispetto del carattere dispositivo del processo tributario, non può esercitarli in via suppletiva, sostituendosi alle parti

che non hanno assolto il proprio onere probatorio, per acquisire ex officio le prove.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato alcuni articoli del codice processuale civile e precisamente:

- L'art. 191 c.p.c.,
- L'art. 195 c.p.c.,
- L' art. 23 disp. att. c.c.

La circolare 17/E del 31 marzo 2010 ha indicato come applicabile al rito tributario il testo novellato degli artt. 191 e 195 c.p.c..

Riferimenti normativi:

- D. lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 2;
- c.p.c. artt. 61-64 e 191-197;

Luglio 2010